



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 117 del 02/05/2022

Oggetto: LOTTA MIRATA ALLE ZANZARE – INTERVENTI SU AREA PRIVATA.

IL SINDACO

Premesso che il Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest - Zona Livornese, ha documentato la presenza della zanzara tigre "*Aedes albopictus*" nel territorio comunale fin dall'anno 2002;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive potenzialmente trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che, pertanto, è necessario rafforzare la lotta contro di esse, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Visto che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve prevalentemente nel periodo da aprile a ottobre e che la presenza all'interno dell'abitato di punti di raccolta di acque stagnanti non protette da adeguata copertura costituisce un potenziale focolaio di riproduzione delle zanzare;

Considerato che, per contenere l'infestazione su tutto il territorio comunale, la campagna di prevenzione deve estendersi necessariamente, oltre che alle aree pubbliche oggetto di intervento da parte del Comune di Livorno, anche alle aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Ritenuto altresì che, per casi sospetti o accertati di malattie trasmissibili da insetti vettori quali la zanzara oppure in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, su segnalazione della Azienda USL Toscana Nord Ovest, provvede ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed

urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Ravvisata la necessità di attivare adeguate misure di prevenzione su tutto il territorio comunale, comprese le aree private, al fine di evitare significativi problemi di igiene e sanità pubblica causati dalla proliferazione delle zanzare;

Vista la L. 23/12/78 n. 833 *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;

Visto il D.L. 4/12/1993 n. 496 *“Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente”*;

Vista la L.R. n. 16 del 25/2/2000 *“Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”* e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

alla cittadinanza

nel periodo compreso tra aprile e novembre di ogni anno

di mettere in atto le seguenti disposizioni:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
3. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi delle stesse. E' auspicabile l'inserimento nelle piccole fontane ornamentali di giardino di pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.);
4. **coprire** eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
5. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida (*bacillus thuringiensis* e *inibitori della crescita a lento rilascio*), acquistabili presso farmacie, ferramenta, rivendite di fitosanitari e supermercati. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia;
6. **provvedere** a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
7. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra

provenienza;

8. **eseguire** accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto.

ORDINA ALTRESÌ

ai seguenti soggetti pubblici e privati gestori e/o conduttori delle attività sotto elencate:

- 1. Scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse**
 - a. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante.
- 2. Orti**
 - a. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica i serbatoi d'acqua.
- 3. Depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero**
 - a. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - b. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- 4. Depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale**
 - a. disporre a piramide i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, e stocarli al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 - b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
 - c. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- 5. Cantieri edili**
 - a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- d. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

6. Ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili

- a. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- b. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
- c. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

7. Vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole e aziende zootecniche site in vicinanza dei centri abitati

- a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
- d. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

8. All'interno dei cimiteri

- a. Qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

AVVERTE

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* si riscontri all'interno di aree di proprietà una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura e spese all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre

legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

La violazione della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art 7 bis del Testo Unico Enti Locali. Si applicano le procedure di cui alla legge 689/81.

Che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti d'acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento ai soggetti di seguito indicati:

- Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale,
- Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione - Zona Livornese,
- Comando Provinciale Carabinieri Forestali
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
- Comune di Livorno - Settore Dipartimento Staff Città Sicura – Settore Polizia Locale
- Comune di Livorno - Ufficio Gestione e manutenzione dei parchi e del verde pubblico

DEMANDA

- all'Ufficio Stampa del Comune di Livorno di provvedere alla massima diffusione del presente provvedimento alla cittadinanza tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.
- al Settore Polizia Locale il controllo circa l'ottemperanza alla presente ordinanza.

In attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), la presente Ordinanza è pubblicata per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: LAMI MASSIMILIANO

Livorno li, 02/05/2022

IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.